



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
per il rilascio di nuove
autorizzazioni per la
SOMMINISTRAZIONE di
ALIMENTI e BEVANDE
e per il
TRASFERIMENTO di
SEDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26 settembre 2007

Sommario

Art. 1 – Generalità	3
Art. 2 – Obiettivi	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – Suddivisione del territorio in zone.....	3
Art. 5 – Autorizzazione	3
Art. 6 – Nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	4
Art. 7 – Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione	4
Art. 8 – Concessione di suolo pubblico.....	5
Art. 9 – Determinazione delle attività di somministrazione.....	5
Art. 10 – Trasferimento di sede dell’esercizio.....	6
Art. 11 – Ampliamento dell’esercizio	6
Art. 12 – Trasferimento della proprietà o gestione dell’attività(subingresso).....	6
Art. 13 – Distributori automatici	6
Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione	6
Art. 15 – Orario di attività.....	7
Art. 16 – Obbligo degli esercenti sugli orari	7
Art. 17 – Orari degli esercizi a carattere misto.....	8
Art. 18 – Esclusione dalla disciplina sugli orari.....	8
Art. 19 – Attività accessorie.....	8
Art. 20 – Autorizzazione temporanee	8
Art. 21 – Cessazione dell’attività	9
Art. 22 – Chiusura temporanea degli esercizi.....	9
Art. 23 – Commissione comunale.....	9
Art. 24 – Superfici degli esercizi.....	9
Art. 25 – Parcheggi	10
Art. 26 – Impatto acustico ambientale.....	10
Art. 27 – Nuove autorizzazioni	10
Art. 28 – Distanza fra esercizi	10
Art. 29 – Sanzioni.....	10
Art. 30 – Entrata in vigore	10
Allegati.....	11

Art. 1 - Generalità

I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell'art. 9 della L.R. 24.12.2003, N. 30 e del Punto 11) dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VII/17516 del 14.05.2004.

Art. 2 - Obiettivi

I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta.

Art. 3 - Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

I presenti criteri non si applicano alle attività elencate al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone

Ai fini della presente normativa il territorio comunale è suddiviso in zone secondo la planimetria di cui all'Allegato 1 ai presenti criteri.

L'equilibrio tra gli esercizi e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante è stato ricercato in funzione dei valori riferiti alle singole zone.

Art. 5 - Autorizzazione

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. 24.12.2003, n. 30, nei seguenti casi:

- nuova apertura;
- trasferimento da una zona all'altra;
- trasferimento nella stessa zona.

L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere:

- permanente;
- stagionale;
- temporanea.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all'ufficio Protocollo e deve indicare i seguenti criteri:

- a). nome, cognome, luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;
- b). se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

- c). certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;
- d). precisa ubicazione dell'esercizio (indirizzo, numero civico) oppure dati ed elementi a localizzare esattamente l'esercizio;
- e). superficie indicativa di somministrazione e di servizio;

La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi in relazione alle disposizioni urbanistiche;

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R.n.445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. n.30/2003 rimarrà sospeso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 6 - Nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art.9.

L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con i presenti criteri, con le altre norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di polizia urbana, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto degli accertamenti prescritti dal comma 9 dello stesso art. 9.

Art. 7 - Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato dal Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 25;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 26;
- f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a),b),c),f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8 della L.R. n. 30 del 2003.

Art. 8 - Concessione di suolo pubblico

Al fine della migliore fruizione del servizio nel rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia di impatto acustico ed ambientale.

Art. 9 - Determinazione delle attività di somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, può assumere la denominazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Art. 10 - Trasferimento di sede dell'esercizio

L'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona è sempre concessa.

L'autorizzazione al trasferimento ad altra zona è subordinata alla verifica da parte del Comune dei criteri e dei parametri approvati dalla Commissione Comunale.

Art. 11 - Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 12 - Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso)

Il trasferimento della gestione o della proprietà del punto di vendita per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 13 - Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività di e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte nell'art. 15.

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a),c) e d) sono quelli di cui al punto 5) dell'allegato A alla D.G.R. N.VII/17516 del 17.05.2004.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 15 - Orario di attività

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'orario, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n.30 del 2003, può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio. Conseguentemente da parte dei Comuni dovrà essere stabilita una fascia obbligatoria compresa:

- a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- b) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera 1) del punto 6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 RD 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata dal parte del Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Art. 16 - Obbligo degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Art. 17 - Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Art. 18 - Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

Art. 19 - Attività accessorie

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle vigenti normative.

Art. 20 - Autorizzazione temporanee

In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Art. 21 - Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 22 - Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 23 - Commissione comunale

Il Comune istituisce una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale e della CCIAA.

La Commissione è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui all'art. 18, comma 2.

Art. 24 - Superfici degli esercizi

I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l'esercizio:

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 25 - Parcheggi

Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

Art. 26 - Impatto acustico ambientale

La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine di 30 giorni.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 27 - Nuove autorizzazioni

Le autorizzazioni di nuova apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trasferimento degli esistenti in altra zona sono:

apertura vietata di nuovi esercizi per la ZONA 1;

trasferimenti di esercizi non autorizzabili dalle ZONE 2, 3 e 4 alla ZONA 1;

il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento degli esercizi dalla ZONA 1 alle altre ZONE sarà subordinato alla verifica di cui all'art 10;

Art. 28 - Distanza fra esercizi

Il Sindaco, previo parere della Commissione Comunale, può stabilire limiti di distanza tra gli esercizi esistenti e quelli che si possono inserire nella zona solo per i motivi indicati al punto 7 dell'allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004.

La distanza fra esercizi e particolari luoghi è la seguente:

a) da luoghi di culto mt. 250.

In casi particolari il Sindaco può richiedere speciali misure di mitigazione.

Art. 29 - Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L.R. 24.12.2003, n.30.

Art. 30 - Entrata in vigore

I presenti criteri entrano in vigore dalla data di avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale.

Allegato A/1

PLANIMETRIA



C O M U N E D I S I Z I A N O

C.A.P. 27010

PROVINCIA DI PAVIA

TEL. 03826780300

FAX 0382617660

www.comune.siziano.pv.it

e-mail: polizialocale@comune.siziano.pv.it

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Alla Giunta Comunale

Sede

Oggetto: Relazione del Responsabile Polizia Locale e Commercio a proposta per la verifica dei criteri di programmazione e la predisposizione degli indirizzi per il rilascio di autorizzazioni relative all'attività dei pubblici esercizi.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la D.G.R. 17 maggio 2004, n. VII/17516 avente per oggetto: "Disposizioni ed elementi che i Comuni devono tenere in considerazione per predisporre i criteri di programmazione relativi al rilascio di nuove autorizzazioni per il settore dei pubblici esercizi";

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dalla suddetta disciplina, occorre procedere attraverso l'analisi dell'assetto territoriale in rapporto alla popolazione residente e fluttuante nonché agli esercizi già operanti, alla determinazione dei criteri e degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività dei pubblici esercizi;

Tutto ciò premesso, ai fini della conoscenza dell'andamento demografico della popolazione residente, della popolazione fluttuante e di eventuali flussi turistici del territorio comunale di Siziano, si rileva quanto segue:

- il comune di Siziano ha una superficie di Km/q 11,81;
- il tessuto urbano è costituito dal centro abitato principale di Siziano, da due frazioni maggiori, Gnignano e Campomorto e da località minori quali Casatico e cascina Bonate, nonché dalla zona industriale e artigianale;
- la crescita della popolazione negli ultimi 5 anni ha visto un incremento del 10,30% passando da una popolazione di 5074 unità al 31/12/2000 ad una popolazione di 5598 abitanti al 31/12/2005, tale crescita ha inciso prevalentemente sui servizi della periferia, trattandosi di piani di lottizzazione che interessavano la zona periferica del centro abitato;
- gli ampliamenti residenziali in corso di attuazione attraverso i piani di lottizzazione già approvati prevedono un ulteriore incremento della popolazione di circa 1800 unità che si verificherà mediamente entro i prossimi 4-5 anni;

- gli ampliamenti delle zone sia industriale che artigianale;
- si ravvisa che la popolazione fluttuante ha incidenza sul centro urbano dove risultano ubicati i servizi primari (scuole, asili, palestre, banche ecc.), e sulle zone industriali e artigianali con circa 400 attività produttive;

Estendendo ora l'analisi verso la verifica e la quantificazione dell'offerta esistente in rapporto alla potenzialità della domanda, si dà atto di quanto segue:

Premesso che sino all'entrata in vigore della L.R. 30/2003, ai fini della determinazione dei parametri ai sensi della Legge 5/1/96 n.25, il territorio comunale non era suddiviso per zone, e che dall'ultima approvazione dei parametri effettuata dalla Commissione Provinciale di cui all'art.6, comma 3, della Legge 25/8/91 n.287, in data 27/10/2003, la situazione alla data odierna delle autorizzazioni già rilasciate e rilasciabili è la seguente:

autorizzazioni rilasciate n. 26

autorizzazioni da rilasciare n.1

Si ravvisa l'opportunità al fine di ottimizzare la presenza di pubblici esercizi sull'intero paese, di suddividere il territorio comunale in zone ritenute ottimali per ubicazione e collegamenti viabilistici così definite:

ZONA 1: Capoluogo;

ZONA 2: Nuove lottizzazione da PRG, Loc. Bonate, Loc. Campomorto, Loc. Casatico;

ZONA 3: Zona industriale, nuova zona commerciale, Loc. Gnignano

ZONA 4: Zona Artigianale.

Preso inoltre atto che nell'ambito della nuova disciplina regionale che ha introdotto la licenza unica, con D.G.R. 17/5/04 la Regione Lombardia, ai fini del monitoraggio delle attività, nella disposizione di cui al punto 6 ha individuato 11 denominazioni che le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, individuandole come segue:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar –caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Ravvisato che inoltre il dispositivo 6.3 prevedeva che le attività già operanti dovevano trasmettere la dichiarazione che indicava la denominazione di riferimento entro 60 gg. Dalla data di pubblicazione della predetta D.G.R., e quindi la situazione risulterebbe:

ZONA 1: 23

ZONA 2: 2

ZONA 3: 1

ZONA 4: 0

Ravvisato di assumere quale dato di riferimento la popolazione rilevata al I° semestre 2006 (totale residenti = 5589, di cui 5389 adducibili alla ZONA 1, 1800 presumibili alla ZONA 2, 88 ZONA 3 e 112 ZONA 4), e quantificando la popolazione fluttuante in una percentuale pari a circa il 5% della totalità dei residenti per la ZONA 1, in una percentuale pari al 00% per la ZONA 2, in una percentuale pari al 300% per la ZONA 3 ed una percentuale pari al 100% per la ZONA 4;

Dato inoltre atto che ai fini del calcolo dei parametri numerici, il rapporto considerato ottimale per una realtà territoriale come quella di Siziano può essere quantificato con l'indicazione di 1 esercizio ogni 250 abitanti (residenti + fluttuanti);

Da quanto sopra espresso, l'analisi e la quantificazione dell'offerta in rapporto alla potenzialità della domanda, presenta le seguenti risultanze:

ZONA	PARAMETRO	POPOLAZIONE RESIDENTE	POPOLAZIONE FLUTTUANTE	TOTALE POPOLAZIONE	AUTORIZZ. CONCEDIBILI	AUTORIZZ. ESISTENTI	AUTORIZZ. DISPONIBILI
1	1/250	5389	270	5659	22	23	0
2	1/250	1500	0	1500	6	2	4
3	1/250	88	264	352	2	1	1
4	1/250	112	112	224	1	0	1

Viste ed analizzate le risultanze della potenzialità di mercato insiste sul territorio comunale di Siziano e ravvisato di dover prevedere delle condizioni a salvaguardia e tutela degli abitanti di questo Comune, nel

rispetto ed in relazione ai dispositivi di cui al punto 7 e 11 della D.G.R. 17/5/04, n.7/17516, in via generale, si propone l'approvazione delle seguenti riserve:

1. anche nel caso di disponibilità di autorizzazioni per la nuova apertura oppure per il trasferimento di attività di pubblico esercizio, al fine di tutelare i residenti del territorio sizianese verso eventuali addensamenti di traffico superiori all'indice massimo sostenibile ovvero al fine di salvaguardare particolari aree e zone di carattere tradizionale, potranno essere ritenute incompatibili quelle richieste che per tipologia o per dimensioni possano risultare in contrasto con esigenze rilevanti di rispetto delle tradizioni, dell'arredo urbano e dell'immagine della zona;
2. si propone la ricusazione delle istanze relative all'apertura o la trasferimento di attività di pubblico esercizio la cui ubicazione è individuata nel raggio pedonale di 250 metri dai luoghi di culto insiti sul territorio;
3. per le attività di somministrazione ad apertura prevalentemente serale ed abbinata ad attività di trattenimento e svago ovvero dotate di spazi di somministrazione all'aperto, anche nel caso di disponibilità di autorizzazioni, nella fase istruttoria dell'istanza si dovrebbe valutare l'idoneità della loro ubicazione in relazione ad esigenze di tutela della quiete e sicurezza pubblica anche attraverso l'ausilio della tecnica degli organismi all'uopo esistenti, richiedendo se il caso, particolari misure di mitigazioni dell'impatto acustico o comunque di contenimento delle emissioni sonore in relazione a quanto previsto dalla disciplina normativa in materia vigente;
4. che nella ZONA 1, al fine di tutelare i residenti e di non incrementare addensamenti di traffico già peraltro presenti, in quanto in questa zona è concentrato il maggior numero di pubblici esercizi, di vietare l'apertura di nuovi Pubblici Esercizi e di non autorizzare il trasferimento di esercizi dalle Zone 2, 3 e 4 alla Zona 1, consentendo solo i subingressi negli esercizi esistenti.



COMUNE DI SIZIANO

C.A.P. 27010

PROVINCIA DI PAVIA

TEL. 03826780300

FAX 03826780246

www.comune.siziano.pv.it

e-mail: poliziale@comune.siziano.pv.it

SETTORE POLIZIA LOCALE

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER LE ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI

Verbale n. 2 del 06 luglio 2007

OGGETTO: Programmazione dell'attività dei pubblici esercizi. Definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni. Fissazione orari pubblici esercizi.

Il giorno 06 luglio 2007, alle ore 09,00, presso gli Uffici del Comune di Sizzano, si è riunita la Commissione Consultiva Comunale per le attività dei pubblici esercizi nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ▪ Sig. Massimilano Brambilla, Sindaco | Presidente |
| ▪ Sig. Gian Pietro Guatelli | Rappresentante delle Associazioni dei Pubblici Esercizi (A.S.C.O.M. di Pavia) |
| ▪ Sig. Giacomo Martino | Rappresentante Confesercenti |
| ▪ Sig. Pietro Casarini | Rappresentante Associazioni Consumatori |
| ▪ Sig. Marco Caserini | Rappresentante Commercianti di Sizzano |
| ▪ Sig. Pietro Siringo | Responsabile settore Polizia Locale e Commercio |

Le funzioni di segretario della Commissione vengono assegnate dal Presidente della Commissione alla Dott. Petrecca Laura, Direttore Generale del Comune di Sizzano;

Il Sindaco Presidente

illustra ai convenuti a grandi linee i contenuti del nuovo Regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Esso recepisce le ultime normative regionali in materia e detta i criteri e le modalità di apertura e chiusura dei pubblici esercizi.

Il Regolamento, inoltre, è stato pensato anche in prospettiva agli anni futuri con riferimento alla espansione e allo sviluppo della nuova zona residenziale del Piano Regolatore. Il paese è stato suddiviso in 4 zone secondo la planimetria allegata ed è stato fatto un inventario dell'esistente e una previsione per il futuro. Naturalmente la nuova licenza è legata all'effettivo sviluppo del territorio e non alla teorica previsione di Piano.

Il Dr. Guatelli fa rilevare alcune imprecisioni nella stesura dell'art. 16 in quanto occorre eliminare la parola minimi e l'opportunità di precisare meglio l'art. 10 aggiungendo un ulteriore comma che precisi che nella zona 1 riservata agli insediamenti storici esistenti e consolidati non è consentito il trasferimento di esercizi dalle zone 2,3,4 autorizzando solo i subingressi negli esercizi esistenti.

La commissione ad unanimità approva e recepisce le osservazioni e il Sindaco precisa che l'amministrazione ha inteso tutelare espressamente le attività già esistenti, anche al fine di non incrementare addensamenti di traffico, vietando l'apertura di nuovi pubblici esercizi in zona 1

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Massimiliano BRAMBILLA)

IL SEGRETARIO COMMISSIONE
(Dott. Laura Petrecca)
